



Berna, 15.10.2025

Revisione parziale del 15 ottobre 2025 dell'ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC; RS 741.58)

Commenti

N. documento: ASTRA-D-93FF3401/1754



Cifra I

Ingresso

Dal 1° settembre 2023, il trattamento dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche non si basa più sulla legge federale del 25 settembre 2020¹ sulla protezione dei dati (LPD), ma sulla legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). È dunque necessario introdurre come nuove basi legali gli articoli 57r (Trattamento di dati concernenti persone giuridiche) e 57s (Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche) LOGA.

Art. 4, frase introduttiva

L'attuale frase introduttiva viene precisata aggiungendo i veicoli «destinati all'immatricolazione». Tale integrazione è necessaria in quanto il sottosistema SIAC Veicoli contiene i dati non solo dei veicoli immatricolati, ma anche di quelli destinati all'immatricolazione.

Art. 5, rubrica e cpv. 1^{bis}

Rubrica: è aggiunta «la registrazione» («*Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati*»).

L'USTRA assume nuovi compiti di rilevamento dei dati, registrando nel SIAC i certificati di conformità europei (CoC) provenienti dalla banca dati europea EUCARIS o i CoC in formato cartaceo dopo averli rielaborati in un set di dati elettronico. La registrazione dei dati deve pertanto essere menzionata nella rubrica e nel capoverso 1^{bis} dell'articolo 5.

Art. 17, rubrica cpv. 2 e 4

Nella versione italiana il termine «lista» è sostituito con «registro», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Cpv. 2: nella versione italiana «esame successivo» è sostituito con «controllo periodico»; nella versione francese «contrôle subséquent» è sostituito con «inspection». Le modifiche, di natura redazionale, sono volte a garantire l'uso nell'OSIAC della stessa terminologia di altri atti normativi.

Cpv. 4: l'USTRA pubblica costantemente sul portale *Scheda tecnica elettronica* i dati iniziali di ogni veicolo immatricolato sulla base di un set di dati elettronico del singolo veicolo nonché i contatti dei costruttori e degli importatori che hanno previamente acconsentito per iscritto alla pubblicazione. I dati dei veicoli servono alle parti coinvolte nel processo d'immatricolazione (importatori, officine, uffici della circolazione stradale ecc.) per fini informativi.

Art. 19 cpv. 3

Il nuovo capoverso 3 funge da base legale per l'ottenimento di CoC elettronici dalla banca dati europea EUCARIS. Non vengono trasmessi dati di persone né di veicoli svizzeri all'estero.

Cifra II

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

¹ RS 172.010

² RS 235.1